

<b>SIDiMa</b> <b>Società Italiana Disability</b> <b>Manager</b> <b>Direzione Nazionale</b>		<b>Ordine assistenti sociali</b> <b>Consiglio nazionale</b>
---	--	--

## PROTOCOLLO DI INTESA

**Tra**

**Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali** (di seguito denominato "CNOAS"), c.f. 97131960581, con sede in Roma, Via del Viminale n. 43, nella persona del suo legale rappresentante, Dott. Gianmario Gazzi, in qualità di Presidente

**e**

**Società Italiana Disability Manager** (di seguito denominata SIDiMa), c.f. 94134590267, con sede in Motta di Livenza (Treviso), Via Padre Leonardo Bello 3/C, nella persona del suo legale rappresentante Arch. Rodolfo Dalla Mora, in qualità di Presidente

### PREMESSO CHE

- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea delle nazioni unite il 13 dicembre 2001 e ratificata dall'Italia con la L. 18/2009, sancisce l'esigibilità dei diritti delle persone con disabilità allo scopo di assicurarne il pieno godimento, in condizioni di uguaglianza, dei diritti e delle libertà fondamentali. Il concetto di disabilità riguarda la relazione tra la persona e il suo ambiente di riferimento, riconducendo la condizione di disabilità all'esistenza nell'ambiente di vita della persona di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo all'esigibilità dei diritti e alla piena partecipazione alla vita sociale;
- La Convenzione rappresenta pertanto uno strumento condiviso dalla comunità internazionale per realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili. Ne consegue che la costituzione di un sistema integrato di politiche e di interventi, mirato a garantire il benessere dei cittadini, cure appropriate, spazi e servizi facilmente accessibili, rappresenta un obiettivo concreto che deve trovare il sostegno e il contributo di tutte le istituzioni, enti e attori che operano sul territorio, così come delle parti sociali e dei singoli cittadini;
- In tale prospettiva, la possibilità di disporre di figure costantemente aggiornate in funzione dell'attivazione di reti sociali e della realizzazione di percorsi personalizzati è fattore essenziale per garantire una migliore qualità della vita per le persone con disabilità.

## TENUTO CONTO CHE

- La professione di assistente sociale è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nel processo di cambiamento, nell'uso delle risorse proprie e della società, nel prevenire e affrontare situazioni di bisogno o di rischio di emarginazione
- l'Assistente Sociale è figura professionale regolamentata ai sensi della L. 23 marzo 1993 n. 84, con riferimento alla quale l'iscrizione all'Albo è requisito necessario per l'esercizio della professione sia in ambito privato sia nel pubblico impiego
- il CNOAS, attraverso il "Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali", approvato nella seduta del Consiglio del 16 dicembre 2016, ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n.137, nell'ambito delle funzioni di tutela del corretto esercizio della professione e di garanzia della competenza e della professionalità dei propri iscritti, ha definito l'obbligo della formazione professionale continua per tutti gli iscritti all'Albo;
- il CNOAS ha il compito di promuovere e sostenere la formazione continua professionale degli assistenti sociali, e che a tal fine favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, sia organizzando direttamente eventi formativi che per il tramite delle proprie associazioni e fondazioni nonché in collaborazione con altri soggetti, sia in proprio sia attraverso modalità a distanza;
- La SIDiMA, associazione intercategoriale e interdisciplinare, senza scopo di lucro, che riunisce i Disability Manager e partecipa, attraverso protocolli di intesa con gli enti e con i soggetti pubblici e privati operanti nel campo della disabilità, all'applicabilità delle norme di cui alle premesse, favorendo la tutela dei diritti delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale ed internazionale;
- la SIDiMa collabora con le diverse istituzioni e realtà sociali coinvolte, a diverso titolo, nel campo della disabilità, al fine di favorire una visione unitaria della tematica della disabilità e la creazione di contesti e realtà inclusive, garantendo il diritto alla piena partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità;
- la SIDiMA persegue lo scopo di costruire reti tra i professionisti che operano nell'ambito della disabilità e di sostenerne una formazione comune e promuove attività di ricerca e di formazione mediante eventi di formazione e gruppi di studio su tematiche riguardanti l'attuazione dei diritti delle persone con disabilità.

## CONVIE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto

### Art. 2

SIDiMA e CNOAS si impegnano a instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato a progettare e organizzare eventi formativi nei settori di interesse comune, seminari, attività didattiche, conferenze e convegni ai quali possono partecipare gli iscritti all'Ordine in ottica di sviluppo delle conoscenze, di scambio delle esperienze e di creazione di reti professionali.

### Art. 3

Gli ambiti di collaborazione che le parti intendono definire sono:

- promozione di una visione integrata della disabilità che porti alla definizione di protocolli operativi mirati alla creazione di soluzione di autonomia per le persone con disabilità nonché alla creazione di contesti territoriali inclusivi;
- reciproca e vicendevole messa a disposizione di conoscenze e di esperienze nei settori di interesse comune e a supporto dell'esercizio della quotidiana attività professionale
- organizzazione di seminari e *workshop* presso le strutture della S.I.Di.Ma. e, secondo disponibilità, presso le sedi degli ordini regionali, nella prospettiva di veicolare una cultura dell'integrazione tra più professionalità;
- realizzazione di attività di studio e formazione condivise, negli ambiti d'interesse comune.

### Art. 4

Le attività e le proposte di collaborazione potranno essere attivate dalle parti contraenti, previa approvazione degli organi di gestione delle stesse, tramite lettere di intenti.

### Art. 5

Il presente protocollo non rappresenta impegno oneroso per le parti, ed i singoli interventi di collaborazione saranno oggetto di accordi di volta in volta specificati.

#### Art. 6

È costituita una commissione composta da due rappresentanti, designati da SIDIMA e due dal CNOAS. Alla commissione è demandata la formulazione di proposte finalizzate ad attuare la presente convenzione nonché il monitoraggio delle attività svolte.

La commissione si riunisce almeno una volta l'anno, in presenza o in video conferenza. In esito alla riunione, la commissione redigerà una relazione da trasmettere alle parti, attestante gli esiti delle attività realizzate nonché eventuali proposte emerse.

#### Art. 7

Il presente protocollo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione e si considera tacitamente rinnovata, salvo revoca scritta di una delle due parti, da far pervenire all'altra entro 30 giorni dalla data di scadenza annuale.

#### Art. 8

Ciascuna delle parti potrà recedere dall'accordo per mezzo di comunicazione scritta inviata all'altra parte, impegnandosi a garantire l'adempimento delle attività già programmate.

Roma, lì

Per il Consiglio nazionale dell'ordine degli  
assistenti sociali

Per la SOCIETA' ITALIANA  
DISABILITY MANAGER  
Il Presidente  
*Arch. Rodolfo Dalla Mora*